

**PROROGA SCADENZA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE MANUTENZIONE VERDE AL 24/05/2021  
ORE 10:00 E RISPOSTA, AVENTE VALENZA GENERALE, ALLA FAQ. N. 1 ALLA PROCEDURA STESSA.**

**FAQ**

Domanda: Buongiorno, considerata la tipologia delle lavorazioni da effettuare, non si comprende la richiesta circa l'iscrizione all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali alla categoria 1 sottocategoria D4 "raccolta e trasporto di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi e rifiuti provenienti da aree e attività cimiteriali" Classe E o superiore. Tale requisito può essere soddisfatto anche con la categoria 2-bis ? Produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all'articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con l'abilitazione per il codice CER 20.02.01.

**RISPOSTA:**

Richiamato il D.lgs. 116/2020 inerente la classificazione come rifiuti urbani dei residui della gestione del verde pubblico, quali foglie, sfalci d'erba e potature di alberi. La nuova classificazione decorre formalmente dal 26 settembre 2020 ma deve essere applicata a partire dal 1° gennaio 2021, per consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla nuova definizione di rifiuto urbano introdotta all'art. 183, comma 1, lettera b-ter del TUA.

Contestualmente, il D.lgs. 116/2020 ha rimosso il riferimento agli sfalci e alle potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni dalla lettera f, comma 1 dell'art. 185 del TUA, che permetteva l'esclusione a priori di queste materie prime dall'ambito di applicazione delle norme in materia di gestione dei rifiuti (Parte IV del TUA).

La nuova classificazione dei rifiuti definita dall'Allegato D (Elenco dei rifiuti) della Parte IV del TUA fa sì che i residui della gestione del verde pubblico ricadano all'interno del codice-rifiuto (capitolo) "20 Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata".

Pertanto il requisito può essere soddisfatto anche con l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nella categoria 2-bis, con l'abilitazione per il codice CER 20.02.01.